

INFORMATIVA TASI ANNO 2016

SCADENZA PAGAMENTO PRIMA RATA O RATA UNICA 16.06.2016 SECONDA RATA 16.12.2016

Il **presupposto impositivo della TASI** e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati (escluse le abitazioni principali e relative pertinenze) e aree edificabili .

La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari e aree edificabili. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, il versamento puo' essere fatto in base alla propria quota di possesso (come per l'Imu).

CITTADINI AIRE

A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

A partire dall'anno 2016 per questi contribuenti la Tasi non è più dovuta per l'immobile che è equiparato all'abitazione principale e relative pertinenze .

CHI DEVE PAGARE

1. proprietari di fabbricati (**a partire dal 01.01.2016 sono esenti le abitazioni principali e le relative pertinenze**);
2. proprietari di aree edificabili;
3. titolari di diritti reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su fabbricati, ed aree fabbricabili ;
4. locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
5. concessionari di aree demaniali.

In caso di **locazione finanziaria**, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) .

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO E DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Per gli immobili concessi in comodato e destinati dal comodatario ad abitazione principale, il comodante è tenuto a pagare la Tasi applicando l'aliquota deliberata dal Comune (pari al

0,8 per mille) e la base imponibile è ridotta del 50% (sia per l'immobile uso abitativo, sia per le pertinenze). Per l'applicazione di questa riduzione del 50% devono sussistere i requisiti previsti per l'Imu quindi :

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili (uso abitativo) in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (che deve essere nello stesso Comune ove si concede il bene in comodato - sono escluse A/1-A/8 e A/9);
- il contratto di comodato deve essere registrato.

Il comodatario per l'immobile (e pertinenze) occupato e destinato ad abitazione principale non deve pagare la Tasi.

CALCOLO DELL'IMPOSTA

Il calcolo dell'imposta si effettua applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% il coefficiente di rivalutazione e applicando successivamente l'aliquota indicata nella successiva tabella.

Coefficienti di rivalutazione : 160 immobili classificati in categoria A (esclusi A/10) – C/2-C/6-C/7
 140 immobili classificati in categoria B - C/3-C/4-C/5
 80 Immobili classificati in categoria D/5 e A/10
 65 immobili classificati in categoria D
 55 immobili classificati in categoria C/1.

ALIQUOTE DELIBERATE

PAGAMENTO DELL'IMPORTO TOTALE DOVUTO

CODICE ENTE G973

TIPO DI IMMOBILE	ALIQUOTE	CODICE TRIBUTO MOD. F24	DETRAZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE (in categoria catastale A/2,A/3,A/4;A/5,A/6,A/7) e PERTINENZE (una per ciascuna categoria catastale C/2,C/6;C/7) <ul style="list-style-type: none"> • nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente ; • posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; • casa coniugale assegnata al coniuge a 	ESENTI	==	==

<p>seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata; 			
<p>Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2,A/3,A/4;A/5,A/6,A/7) e pertinenza (una per ciascuna categoria catastale C/2,C/6;C/7) posseduta da cittadini italiani, residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.</p>	ESENTI	==	==
<p>ALTRI IMMOBILI (compresi gli immobili concessi in uso gratuito)</p>	0,8 per mille	3961	==
<p>AREE EDIFICABILI</p>	0,8 per mille	3961	==
<p>Abitazioni principali e relative pertinenze in categoria catastale A/1,A/8, A/9</p>	ZERO	==	==
<p>Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</p>	ZERO	==	==
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13 , comma 8, del D.L. 201/2011</p>	ZERO	==	==